



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 152 DEL 3 dicembre 2002

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 30 novembre e 1° dicembre 2002 – Dodicesima giornata andata

Atalanta-Perugia 0-2
Bologna-Modena 3-0
Empoli-Milan 1-1
Internazionale-Brescia 4-0
Piacenza-Lazio 2-3
Reggina-Chievo Verona 1-1
Roma-Juventus 2-2
Torino-Parma 0-4

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 2-3 dicembre 2002, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 37

1) SERIE A TIM

Gare del 30 novembre e 1° dicembre 2002 – Dodicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



Gara Soc. Roma – Soc. Juventus

Il Giudice Sportivo

ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 CGS della Procura Federale in merito al comportamento dei calciatori **Totti Francesco** (Soc. **Roma**) e **Montero Paolo** (Soc. **Juventus**) al 38° del primo tempo;

acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva;

osserva:

le immagini evidenziano che, al 38° del primo tempo, durante un'azione in attacco della Roma, Totti subiva una scorrettezza di giuoco da parte dell'avversario Davids, in prossimità di un vertice dell'area di rigore della Juventus. Totti cadeva a terra e contemporaneamente Montero respingeva con il piede sinistro il pallone, appoggiando poi il piede stesso sul corpo dell'avversario all'altezza di una spalla. Lo stesso Montero finiva a terra addosso al corpo di Totti, il quale, a sua volta, allungava le gambe verosimilmente contro il corpo dell'avversario.

Tutta l'azione si svolgeva nelle immediate vicinanze dell'Arbitro, il quale interrompeva il giuoco ed ammoniva Davids, non prendendo alcun provvedimento nei confronti di altri calciatori. A seguito del formarsi di un capannello di giocatori di entrambe le squadre attorno al punto in cui era caduto Totti, entrava sul terreno anche l'Assistente che aveva seguito lo svolgimento dell'azione.

Non ricorrono nella vicenda in esame i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 C.G.S., sotto molteplici profili.

In primo luogo il fatto non risulta essere sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara. Infatti, quanto all'Arbitro, egli si trovava in posizione ottimale per seguire tutto lo svolgimento dell'azione, che si verificò a brevissima distanza, in posizione frontale rispetto alla sua prospettiva e senza ostacoli che ne impedissero o riducessero la visibilità. Lo stesso immediato intervento disciplinare del Direttore di gara, che ammonì Davids, costituisce una conferma a quanto detto.

Quanto all'Assistente, risulta chiaramente dalle immagini che non soltanto egli seguì, data la sua posizione, lo svolgimento dei fatti, ma intervenne anche subito dopo, con un eloquente gesto delle mani rivolto ad alcuni calciatori, per tranquillizzarli sul fatto che egli aveva visto quanto avvenuto.

In secondo luogo, quanto al calciatore Totti, le immagini sono assolutamente inidonee a dimostrare il compimento di un atto definibile come violento. La ripresa televisiva consente di notare solo un movimento scomposto delle gambe del calciatore, dopo che questi era finito a terra e su di lui era caduto anche Montero. I fotogrammi non permettono di stabilire se Totti abbia o meno colpito Montero, ed in ogni caso il gesto di Totti è interpretabile, dalle immagini stesse, anche semplicemente come una reazione finalizzata a liberarsi del peso costituito dal corpo dell'avversario.

In sintesi, quindi non vi sono elementi per poter definire la condotta di Totti quale atto violento, cioè quale gesto intenzionalmente diretto a ledere l'incolumità dell'avversario.

Quanto a Montero, le immagini dimostrano senza ombra di dubbio che egli colpì l'avversario con un piede nel contesto dell'azione in giuoco: infatti il calciatore aveva con il piede sinistro respinto il pallone verso il centrocampo e nella fase immediatamente successiva di appoggio del piede stesso verso il basso urtava Totti su una spalla.

Va ancora osservato che tale movimento fu compiuto da Montero con lo sguardo rivolto verso il centrocampo, e non verso il corpo dell'avversario: ulteriore elemento che appare non compatibile con una intenzionalità dell'atto in danno di Totti.

Conclusivamente, anche per il calciatore Montero non ricorre nessuno dei requisiti per l'applicazione dell'art. 31 C.G.S.

P.Q.M.

Delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare in merito alla condotta dei calciatori **Totti Francesco** (Soc. **Roma**) e **Montero Paolo** (Soc. **Juventus**) quale segnalata dal Procuratore Federale.

* * * * *

a) **SOCIETA`**

Ammenda di €60.000,00 con diffida : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori esposto, in moltissime occasioni durante la gara, striscioni contenenti espressioni ingiuriose nei confronti della società avversaria, di alcuni suoi dirigenti in particolare, nonché del Presidente della Lega Nazionale Professionisti; per avere, prima dell'inizio, effettuato reciproco lancio di bottigliette e fumogeni con i sostenitori avversari, così provocando una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità; per aver ripetuto, in altre occasioni nel primo tempo, reciproco lancio di fumogeni e bottiglie con i sostenitori avversari; per aver, durante tutto il secondo tempo, lanciato verso un Assistente e i calciatori avversari bottiglie in plastica parzialmente piene d'acqua, accendini e monete; per avere, al 40° del secondo tempo, lanciato verso la panchina avversaria tre bottiglie in plastica piene d'acqua; per avere, al 43° del secondo tempo, lanciato in un settore riservato ai sostenitori avversari un razzo luminoso che cadeva ancora acceso: la conseguente esplosione cagionava lesioni di lieve entità ad un poliziotto e due spettatori; **sanzione applicata per l'ultimo episodio ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 3 CGS, nella misura di € 40.000 con diffida**, attenuata per le documentate iniziative della Società per prevenire la commissione di atti di violenza; recidiva specifica.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio, indirizzato alcuni petardi verso sostenitori avversari; per avere, prima dell'inizio, effettuato reciproco lancio di bottigliette e fumogeni con sostenitori avversari, così provocando una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, e per aver scagliato, nelle stesse circostanze, bastoni, bottiglie in plastica e seggiolini verso le Forze di Polizia intervenute per riportare l'ordine; per aver ripetuto, in altre tre occasioni durante il primo tempo, reciproco lancio con i sostenitori avversari, di fumogeni accesi e bottiglie; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **MODENA** per avere suoi sostenitori esposto all'ingresso delle squadre uno striscione di rilevanti dimensioni contenente espressione ingiuriosa nei confronti della società avversaria; per avere, prima dell'inizio, per tutto il corso della gara ed al termine della stessa, fatto esplodere un numero elevatissimo di petardi nel recinto di giuoco e sugli spalti; per avere, in più occasioni durante la gara, lanciato bengala accesi nel recinto di giuoco; per avere, al 34° del secondo tempo, lanciato un bengala acceso verso un settore occupato da sostenitori avversari, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per avere, nei minuti finali della gara, lanciato nel recinto alcuni seggiolini in plastica divelti dagli spalti; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, fatto esplodere petardi e lanciato un fumogeno a ridosso del recinto di giuoco; per avere, durante il primo tempo lanciato più volte agrumi sul terreno di giuoco; per avere, al 24° del primo tempo, fatto esplodere vicino ad un Assistente una bomba carta, che danneggiava anche il terreno di giuoco; per avere, al 27° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, in più occasioni durante la gara, intonato un coro ingiurioso nei confronti di un calciatore avversario; per avere, nel corso della gara, fatto esplodere quattro petardi nel recinto di giuoco; per avere, al 27° del secondo tempo, lanciato sul terreno una bottiglietta in plastica parzialmente piena d'acqua; recidiva.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e durante la gara, fatto esplodere alcuni petardi nel recinto di giuoco; per avere, prima dell'inizio e durante la gara, acceso sugli spalti bengala, taluni dei quali venivano lanciati nel recinto di giuoco; recidiva.

Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori, al 2° minuto del secondo tempo, lanciato una bottiglietta in plastica contenente acqua, che colpiva l'Arbitro ad una gamba, senza conseguenze lesive; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **PERUGIA** per avere suoi sostenitori, in quattro occasioni durante la gara, fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

TOTTI Francesco (Roma): perchè, al 44° del secondo tempo, rivolgeva ad alta voce all'Arbitro un'espressione irrispettosa; entità della sanzione aggravata con applicazione dell'ammenda per la qualifica di capitano.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIRINDELLI Alessandro (Juventus): perchè, al 42° del secondo tempo, in reazione alla scorrettezza di un avversario, lo colpiva con un pestone su una caviglia.

CANDELA Vincent (Roma): perchè, al 42° del secondo tempo, colpiva in azione di giuoco un avversario con un calcio ad una gamba.

OBODO Christian (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BACHINI Jonathan (Brescia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

DI BIAGIO Luigi (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FERRARI Matteo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

PETRUZZI Fabio (Brescia).

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

CASSANO Antonio (Roma).

SECONDA SANZIONE

LAZETIC Nikola (Chievo Verona).

PRIMA SANZIONE

NEDVED Pavel (Juventus)

SARTOR Luigi (Roma).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CRISTANTE Filippo (Piacenza)
GIAMPIERETTI Flavio (Empoli)
PONZO Paolo (Modena)
SCULLI Giuseppe (Modena)
VERGASSOLA Simone (Torino).

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

BLASI Manuele (Perugia).

SECONDA SANZIONE

CAFU EVANGELISTA De Morais Marcos (Roma)
LOPEZ Javier Claudio (Lazio)
PIRLO Andrea (Milan)
SCHOPP Markus (Brescia).

PRIMA SANZIONE

AMBROSINI Massimo (Milan)
CONCEICAO Sergio (Internazionale)
COZZA Francesco (Reggina)
DAVIDS Edgar (Juventus)
FICINI Fabrizio (Empoli)
PRATALI Francesco (Empoli)
SIMIC Dario (Milan).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.500,00

MOZART Santos (Reggina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione) .

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €500,00

FERREIRA Jose' Marcelo (Perugia); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

ZENONI Damiano (Atalanta).

PRIMA SANZIONE

STANKOVIC Dejan (Lazio).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 13 dicembre 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 DICEMBRE 2002

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani